


Coll. H. 517/12

# SULLE LINEE EMERGENTI DELLA POLITICA CRIMINALE IN ITALIA



CL 27-0675-X

TOR 11628 B.U.B.



Prezzo L. 300  
[288]

MAULINO

## INTERVENTI



Sotto il titolo INTERVENTI l'Associazione « Il Mulino » pubblica testi brevi che, messi rapidamente in circolazione, possano efficacemente contribuire all'arricchimento del dibattito politico-culturale nel nostro paese.

Il testo qui pubblicato è il risultato di un dibattito e di una elaborazione collettiva svoltasi fra docenti, assistenti e borsisti della Cattedra di Diritto Penale e assistenti e borsisti della Cattedra di Procedura Penale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bologna.

Non è, né poteva essere, la cronaca di una riforma dei Codici Penali: le modifiche apportate agli istituti penalistici con il decreto legge 11 aprile '74 n. 99 (oggi legge 7 giugno '74 n. 220) non hanno certo la pretesa di delineare una radicale e complessiva ristrutturazione dei Codici del 1930.

Sotto l'apparente frammentarietà ed occasionalità del decreto il Gruppo penalistico dell'Università di Bologna ha creduto però di rinvenire alcune linee di tendenza collegate in modo non casuale con un contesto politico più generale: dalle linee di politica criminale emerse in numerosi progetti di legge alla gravissima crisi che ha investito l'equilibrio tra i poteri dello Stato ed in particolare quello tra l'esecutivo e il giudiziario.

In questa direzione sono state affacciate nel corso dell'esposizione alcune ipotesi politiche circa la portata ed il reale significato da assegnarsi al contenuto di questi provvedimenti legislativi.

Gli autori hanno perciò coscientemente sopravvalutato il significato *organico* di questa « politica d'urgenza » per sottolineare il contrasto con il troppo facile *unanimismo* con il quale il decreto legge governativo è stato subito convertito in legge dal parlamento.

Provvedimenti urgenti in materia penale:  
linee emergenti di politica criminale


del Gruppo penalistico dell'Università di Bologna



1. Il governo con decreto legge 11 aprile 1974 n. 99 ha modificato importanti istituti del codice penale e del codice di procedura penale. L'uso di uno strumento come il decreto legge che permette all'esecutivo di sostituirsi al parlamento in una materia come quella penale non può non suscitare gravi critiche.

Rilevano, innanzi tutto, i dubbi espressi in dottrina circa la legittimità costituzionale del decreto legge in materia penale rispetto al principio di riserva di legge sancito dall'art. 25 co. 2 della Carta Costituzionale: esattamente è stato osservato che la possibile mancata conferma di un decreto lascia irrimediabilmente pregiudicati quei diritti di libertà che siano stati compressi in virtù delle nuove norme. In questo caso, l'emanazione del decreto legge appare, poi, particolarmente grave posto che non può certo ritenersi sussistente quel requisito di « necessità e di urgenza » cui la Costituzione ancora la possibilità di utilizzare il ricorso a tale fonte normativa.

Parlare di improrogabile necessità rispetto a testi legislativi vecchi di oltre quarant'anni, di cui si invoca la riforma da decenni e rispetto ad istituti a carattere generale (recidiva, concorso di reati, continuazione, giudizio sulle circostanze, carcerazione preventiva, ecc.) non rispecchia la realtà. Al contrario, la mancanza di ogni giustificazione dell'uso di uno strumento eccezionale che sottrae al parlamento la potestà normativa appare come una ulteriore conferma del tentativo più volte denunciato di prevaricazione dell'esecutivo nei confronti del legislativo. Passate esperienze ci insegnano che la tendenza di cui si è detto sempre coincide con una progressiva involuzione autoritaria delle istituzioni. Il fenomeno è ancor più grave oggi in un momento cioè in cui da più parti si tende a porre in evidenza il problema dell'ordine pubblico e della criminalità.



In tale situazione l'uso del decreto legge elude di fatto un dibattito tra le forze parlamentari in tema di politica criminale.

A conferma ulteriore dell'inopportunità dell'operazione posta in essere dal governo, sta il fatto che il decreto viene alla luce in un momento in cui la camera stava per discutere un progetto di riforma della parte generale del codice penale già approvato dal senato ed è già stata approvata la legge delega per la riforma del codice di rito. A prescindere dalle riserve e dalle critiche che abbiamo altrove formulato sul contenuto di tali riforme, la coincidenza non è occasionale né priva di significato.

Appare chiara, infatti, la volontà del governo di insabbiare ogni tentativo di riforma operata attraverso i normali canali della dialettica parlamentare.

Né può seriamente obiettarsi al nostro discorso che il decreto contiene — per quanto concerne la parte del diritto sostanziale — norme che mitigano il rigore del codice. È innegabile che le norme di diritto penale sostanziale del decreto possono consentire nella pratica giudiziaria di risolvere alcune situazioni la cui iniquità è comunemente percepita.

Non per questo, tuttavia, il giudizio da esprimere sul decreto può essere incondizionatamente positivo. Invero occorre tener conto del fatto che nessuna modifica concerne la parte speciale e che il senso generale del decreto è solo quello di un allargamento della discrezionalità del giudice, allargamento che, innestandosi su una situazione immutata per ciò che riguarda i beni e i modi della tutela, non può certo essere valutato positivamente.

Solo l'esame dettagliato delle norme del decreto consente di esprimere un giudizio compiuto dello stesso.

A livello sostanziale, le modifiche concernono, come si è detto, gli istituti del concorso di reati, del giudizio sulle circostanze, della recidiva e della sospensione condizionale della pena.

A) *Giudizio di comparazione tra le due circostanze.* La norma che incide in modo particolarmente accentuato sulla sistematica del codice è forse quella che modifica l'art. 69 c.p. estendendo il giudizio di equivalenza e di prevalenza anche « alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisca una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato ». La norma ha un effetto sconvolgente rispetto alla struttura del codice, in quanto consente al giudice di porre nel nulla l'esistenza di circostanze che, per la loro rilevanza in termini di anti giuridicità o di pericolosità, sono

dal legislatore ritenute idonee a fissare autonomamente la pena.

Il primo rilievo che viene in evidenza è l'ampissimo ambito di discrezionalità che, in virtù di tale disposizione, viene lasciato al giudice. Questi infatti potrà spaziare nella determinazione della pena dal minimo previsto per il reato semplice diminuito per la sussistenza delle eventuali attenuanti (quanto meno generiche) ed al massimo della sanzione fissata per il fatto aggravato.

A mero titolo esemplificativo si pensi all'ipotesi di lesione gravissima: il giudice potrà applicare la pena della reclusione da un minimo di due mesi (minimo per le lesioni semplici nel caso ritenga prevalenti le generiche) ad un massimo di 12 anni.

Questo sconcertante spazio discrezionale, inoltre, è lasciato al giudice senza che allo stesso la legge fissi alcun parametro tassativo rispetto al quale commisurare l'uso del potere discrezionale. Attraverso l'impiego delle attenuanti generiche — strumento lasciato alla discrezionalità intuitiva del giudice — questi può in sostanza neutralizzare qualsiasi aggravante.

Poiché la norma dell'art. 6 del decreto si applica anche « alle circostanze inerenti alla persona del colpevole », circostanze che, ex art. 70 cpv. c.p., « riguardano la imputabilità » oltre che la recidiva, il giudice sarà costretto ad effettuare il giudizio di comparazione tra una circostanza aggravante e la diminuzione del vizio parziale di mente (art. 89 c.p.), vale a dire tra elementi completamente eterogenei.

Qualora, poi, il giudice ritenga prevalente l'aggravante, non si terrà conto, addirittura, della diminuzione di pena stabilita dall'art. 89 c.p. per il vizio parziale di mente.

Non è necessario spendere soverchie parole per descrivere i pericoli impliciti in una tale situazione. Ma non basta. La discrezionalità di cui si è detto presenta, a ben guardare, un vero e proprio aspetto schizofrenico ove si consideri che, ai sensi dell'art. 69 c.p., il giudizio di comparazione tra le circostanze è in ogni caso obbligatorio.

L'ambito discrezionale, in virtù di tale norma, viene a realizzarsi *per saltum*. Vediamo di chiarire riprendendo l'esempio delle lesioni gravissime in presenza di attenuanti generiche. Il giudice, si è detto, può irrogare una sanzione che va da un minimo di due mesi ad un massimo di dodici anni di reclusione. Egli non potrà applicare una qualsiasi pena intermedia tra questi limiti, ma dovrà o comminare una pena intorno al minimo nel caso ritenga prevalente l'attenuante o quanto meno la pena di anni 6 se ritiene prevalente l'aggravante.

Nessuno di noi dubita che molte delle circostanze aggravanti,

che nel codice Rocco determinano autonomamente la pena, rendono la stessa del tutto sproporzionata rispetto al fatto: basti pensare alle odiose ipotesi delle aggravanti del furto e dell'art. 339 ultimo co. c.p. immancabilmente utilizzato nella repressione delle manifestazioni politiche.

Di fronte a questi casi la nuova formulazione dell'art. 69 può apparire un utile rimedio. Si tratta, però a nostro avviso, di una apparenza per buona parte falsa. E ciò non solo per i rilievi sopra formulati ma per il fatto che la nuova norma non cancella le disposizioni di parte speciale che si ritengono in contrasto con la gerarchia dei beni costituzionalmente garantiti, al contrario le lascia sussistere limitandosi a dare al giudice uno strumento per neutralizzarle nel caso lo ritenga opportuno.

Ancora una volta, si è scelta la via di conservare tutti gli strumenti penali, anche quelli di carattere spiccatamente autoritario onde poterli adoperare quando la situazione socio-politica lo richieda. Va detto quindi chiaramente che laddove un certo fatto, previsto dal codice Rocco quale circostanza aggravante, non si ponga, rispetto al sistema costituzionale in un reale rapporto di disvalore, è obbligo del legislatore mutare la norma e non adottare accorgimenti del tipo di quelli ora descritti.

L'esame delle altre norme del decreto conferma le prime osservazioni che si sono svolte.

B) *Concorso di reati*. L'art. 8 del decreto modifica l'art. 81 c.p. sostituendo al principio del cumulo materiale quello del cumulo giuridico delle pene, modificando, altresì, la disciplina del reato continuato che viene estesa alle ipotesi del concorso formale ed al caso del concorso materiale non omogeneo. Si può senz'altro condividere l'estensione della disciplina del reato continuato all'ipotesi di concorso formale omogeneo. Per quanto concerne la ipotesi del concorso formale non omogeneo la scelta fatta dal decreto può o meno essere criticata ma in ogni caso risponde ad una sua logica. Inaccettabile, invece, è l'estensione della disciplina della continuazione anche al caso di concorso materiale non omogeneo.

Non è facile, innanzitutto, rendersi conto del criterio di politica criminale cui si è ispirato il governo: non certo un diritto penale dell'evento, posto che diverse e plurime sono le offese pur se nell'ambito di un identico disegno criminoso; né si è trattato di un criterio di colpevolezza dato che si è in presenza di più azioni e quindi di più atti di volontà. Si potrebbe forse supporre che il governo si sia riferito ad un diritto penale della pericolosità ma notevoli perplessità si frappongono anche a questa ipotesi. Occorrerebbe, innanzitutto, dimostrare che all'identità del dise-

gno corrisponde una minore pericolosità; in secondo luogo — ed è questo il punto di particolare interesse — l'uniformarsi o meno al trattamento sanzionatorio del reato continuato finisce con l'essere rimesso ancora una volta alla discrezionalità del giudice. L'accertamento, infatti, della sussistenza del medesimo disegno criminoso lascia amplissimi margini alla valutazione dell'organo giudicante, che potrà fare riferimento a criteri di pericolosità derivabili dalle più diverse fonti.

Il carattere anomalo della norma e le possibili sperequazioni cui può dar luogo vengono in tutta evidenza quando si considerano alcuni aspetti della realtà giurisprudenziale e processuale. In primo luogo si pensi al fatto che all'individuazione giudiziale della presenza o dell'assenza del « medesimo disegno criminoso » non ha mai fatto riscontro una giustificazione motivata dalla soluzione accolta. Non si può poi dimenticare che l'identità del disegno criminoso — secondo la prevalente giurisprudenza — è interrotta dalla sentenza ed anche dal mandato di cattura. Tenendo poi conto dello stato attuale dell'amministrazione della giustizia, per cui non solo i processi durano per lunghissimi periodi (vedremo poi come le norme processuali del decreto incoraggino questa tendenza) ma il pubblico ministero ed il giudice in generale possono discrezionalmente accelerarne o restringerne la durata, non sarà difficile rendersi conto della possibile e diversa utilizzazione della norma sostanziale in esame. Un'applicazione non sperequata dell'attuale art. 81 presupporrebbe — ma questo è veramente assurdo — che ogni cittadino andasse a rendere conto alla giustizia dei propri reati periodicamente.

C) *Recidiva*. L'art. 9 del decreto modifica l'istituto della recidiva rendendolo di applicazione facoltativa.

Così trasformato l'istituto, che aveva una sua logica all'interno delle categorie del codice fascista, si sostanzia nell'attribuire al giudice la potestà di andare oltre i massimi di pena previsti per le singole fattispecie criminose, quando e nei limiti in cui ricorrono le ipotesi previste dall'art. 99 c.p.. Al di là infatti delle giustificazioni materiche, che renderanno conto dell'applicazione di un certo *quantum* di sanzione, si può essere certi che le formule apodittiche del tipo « si reputa equa la pena di », in cui si sono sempre espresse le motivazioni giurisprudenziali per quanto concerne quest'ultimo giudizio, raccoglieranno nel loro seno anche gli elementi previsti per la recidiva.

La richiesta di abolizione di questo meccanismo automatico di aumento della pena — provocante sanzioni mostruose specie nei reati contro il patrimonio, che, motivati per gran parte se non

esclusivamente da condizioni economico-sociali, presentano un carattere maggiore di ripetitività — era venuta unanimemente in questi anni dalle lotte che i detenuti hanno condotto all'interno delle carceri, oltre che da parte della dottrina penalista.

A questa giusta esigenza si è voluto dare una risposta falsamente paternalistica: se infatti sul piano sostanziale la sua applicazione resta una spada di Damocle sulla testa del reo, lasciata ad un apprezzamento meramente soggettivo, sul piano processuale essa rimane ad assolvere diversi e più gravi effetti. Non potendo il giudice operare preliminarmente su questa circostanza una apposita indagine, in astratto necessaria data la facoltatività della sua applicazione, essa verrà contestata automaticamente. Poiché essa incide sulla pena comminata in astratto, produrrà i suoi effetti in rapporto ai modi ed ai tempi della carcerazione preventiva, cioè di quella sanzione anticipata, che al di fuori delle garanzie del giudizio, diviene, come sarà specificato, lo strumento privilegiato della repressione penale.

D) *Sospensione condizionale della pena.* Gli artt. 12 e 13 del decreto sono dedicati alla modifica della disciplina della sospensione condizionale della pena.

Se vi fosse stata la necessità di una conferma della volontà del legislatore di non procedere ad una riforma della parte speciale del codice Rocco, essa appare in tutta la sua chiarezza in questa disciplina. L'allargamento dell'ambito di applicabilità dell'istituto si risolve nella sanzione legale di ciò che era venuto delineandosi nella prassi giurisprudenziale: la sospensione condizionale diviene una sorta di beneficio di applicazione pressoché automatica (salvo rarissimi casi e con riferimento a fatti, e ciò è sintomatico, che avevano destato allarme sociale) ormai totalmente sganciata dalla sua *ratio* originaria (e cioè dalle considerazioni sul carattere criminogeno della esecuzione di una pena breve).

Una siffatta larga sfera di discrezionalità rispetto all'applicazione della « condizionale » legittima la possibilità e quindi il sospetto che restino in concreto impuniti in particolare quei reati che, pur gravemente lesivi di beni costituzionalmente garantiti — si pensi ai c.d. delitti dei colletti bianchi o agli infortuni sul lavoro — godono già di ampi margini di immunità nell'ambito del loro accertamento.

In via più generale, può dirsi che su questa impunità allargata (e si tratta di ben due anni di reclusione) può giocare un ruolo pesantemente discriminatorio la discrezionalità del giudice.

Quand'anche dovesse avere i caratteri di automaticità che ha

presentato per il passato (per quanto concerne i giudici ordinari), ma è lecito dubitarne per questo notevole allargamento dei suoi presupposti (dal *quantum* di sanzione alla possibilità che venga concessa più volte), essa si tradurrebbe nella verifica della impotenza del giudice penale ad assolvere un ruolo di controllo e difesa sociale. Da ciò la conseguente necessità di trasferire, secondo il principio dei vasi comunicanti, al di fuori del giudizio strettamente inteso, più efficaci ed idonei strumenti di repressione della devianza.

In queste direzioni si muovono, in modo perciò solo apparentemente contraddittorio con le disposizioni del decreto, gli ormai innumerevoli progetti di legge destinati ad aumentare e dismisurarsi i poteri di polizia: poteri svincolati da ogni garanzia e destinati a minare alla base la stessa struttura democratica costituzionale del nostro ordinamento. In questa direzione si colloca a bene guardare lo stesso decreto, come già più volte detto, laddove recepisce e potenzia come strumento « preventivo », anche se in mano al giudice (o P.M.), la carcerazione in attesa di giudizio.

2. Le osservazioni e le critiche formulate per le norme sostanziali del decreto legge trovano conferma in sede di analisi della parte processuale del decreto stesso. Le norme che il provvedimento governativo dedica alla materia processuale riguardano la carcerazione preventiva ed il giudizio direttissimo.

A) *Carcerazione preventiva.* La determinazione dei nuovi termini di durata massima della carcerazione preventiva, contenuta nell'art. 272 modificata dall'art. 1 del D.L., sembra allinearsi con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, che già nella sentenza n. 64 del 23-4-'70 ammetteva la possibilità di un regime differenziato « non solo in relazione ai vari tipi di reato, ma anche in relazione alle varie fasi del procedimento », e più recentemente richiamava questo concetto nella sentenza n. 17 del 23 gennaio 1974. Ma, se legittima è la scelta normativa da un punto di vista tecnico, non altrettanto può dirsi che lo sia nella sostanza: il raddoppio dei termini, fissati dalla legge 1° luglio 1970 n. 406, che conduce ad una durata massima della carcerazione preventiva fino ad otto anni, va inevitabilmente a frustrare la *ratio* dell'art. 13 ultimo comma della Costituzione che, secondo l'interpretazione offerta dalla Corte Costituzionale nella stessa sentenza n. 64 del 1970, « ha inteso evitare che il sacrificio della libertà che (la custodia preventiva) comporta sia interamente subordinato alle vicende del

procedimento». La tutela della libertà personale rappresenta pertanto una esigenza prioritaria rispetto alla durata del processo e deve se mai essere questa a modellarsi in conformità a quella, e non viceversa. Senza contare che è ormai recepita nel nostro ordinamento una nozione di « termine ragionevole » di derivazione anglosassone, che si può ricavare dalla convenzione europea dei diritti dell'uomo, art. 5 n. 3 (« diritto di essere giudicati entro un termine ragionevole ») e che compare, in particolare per la custodia preventiva, anche nella citata sentenza della Corte Costituzionale: « purché, in conformità con l'ultimo comma dell'art. 13 della Costituzione, si assicurino, in ogni caso la predeterminazione d'un *ragionevole limite di durata* della detenzione preventiva ».

Ora non occorre approfondire in maniera particolare tale concetto per avvedersi che termini massimi di uno, due, quattro, sei e otto anni, a seconda della gravità del reato, non possono essere facilmente considerati « ragionevoli », soprattutto se si tiene conto che sono calcolati in relazione al massimo della pena edittale prevista per i singoli reati, che, come è noto, in pratica non viene mai irrogato con la sentenza.

Se si prendono, infine, in considerazione, per un raffronto, i principi direttivi fissati nella legge delega per la riforma del codice di procedura penale, si nota subito una vistosa divergenza; e, se è vero che il processo previsto dal nuovo codice di procedura dovrebbe essere più agile e rapido, e richiedere, quindi, un sacrificio di minore entità della libertà personale dell'imputato, è anche vero che la sproporzione fra il decreto legge in esame e i numeri da 54 a 58 del testo recentemente approvato è senza dubbio eccessiva, dal momento che i principi della Costituzione e le norme delle convenzioni internazionali richiamati dall'art. 2 della delega sono i medesimi attualmente in vigore e richiedono quindi già ora diretta applicazione. Di fatto accade che si siano abbandonati taluni principi fondamentali, che pure avevano trovato riscontro nella giurisprudenza della Corte Costituzionale, anche se non sempre coerentemente sviluppati, secondo i quali la carcerazione preventiva può essere disposta solo in vista di esigenze cautelari strettamente inerenti al processo, e in nessun caso deve costituire una anticipazione della pena. Tali principi, derivanti da una corretta interpretazione della Costituzione, ai quali la disciplina contenuta nel codice già si adeguava con una certa difficoltà, sono ora stati improvvisamente messi in crisi.

Né può avvenire diversamente quando la stessa Corte Costituzionale consente un irrigidimento delle norme sulla carcerazione

preventiva con una decisione, peraltro, assai discutibile anche sul piano scientifico, considerandola opportuna « quale rafforzato presidio di difesa sociale » (sentenza n. 17 del 1974).

Di qui alla carcerazione preventiva, come esecuzione anticipata di una sentenza di condanna eventuale, il passo è molto breve.

È significativo che, mentre la preoccupazione dell'opinione pubblica si incentrava sull'incremento dei delitti più gravi e sulla possibilità che fossero entro breve termine scarcerati taluni imputati di omicidio, dal decreto urgente di modifica dell'art. 272 uscissero rafforzati in misura decisamente superiore che negli altri casi, i poteri coercitivi del pretore.

In particolare, si ponga mente all'inciso, riferito solo al pretore, che consente la carcerazione preventiva anche per reati « per i quali la legge non autorizza il mandato di cattura » (comma 5° n. 1 dell'art. 272 modificato).

La norma, malamente formulata, sembrerebbe priva di senso, soprattutto, in relazione all'art. 269, secondo il quale l'imputato deve essere immediatamente scarcerato proprio « se risulta che la legge non autorizza il mandato di cattura ». Si deve allora supporre che ci troviamo di fronte ad una deroga a tale disposizione, consentita espressamente per l'ipotesi particolare di arresto in flagranza per reati che non prevedono la cattura, nei casi in cui non si proceda a giudizio direttissimo.

Si riteneva finora in dottrina ed in giurisprudenza che, in tale caso specifico, l'imputato dovesse essere scarcerato subito dopo l'interrogatorio o al massimo dopo venti giorni dal decreto di convalida ex art. 246 e nella sentenza 27 febbraio 1974, n. 42, la Corte Costituzionale aveva recepito tale opinione, affermando che, nel caso in esame, « la protrazione della carcerazione preventiva è consentita soltanto ove si proceda per direttissima » (precisando così, fra l'altro, l'interpretazione dell'art. 246 fornita nella nota sentenza 5 luglio '71 n. 173). Il governo ha invece voluto risolvere nella maniera più restrittiva un problema di interpretazione che trovava la dottrina quasi unanimemente schierata su posizioni opposte: col risultato, tra l'altro, che ora in numerose ipotesi di reati con ravvenzionali, puniti con pene detentive lievissime (a volte anche alternativamente con l'ammenda), la legge consente che l'imputato, purché arrestato in flagranza resti in carcere fino a quattro mesi, prima della sentenza di primo grado.

Tale disposizione, inoltre, è fortemente sospetta di illegalità costituzionale, in quanto, tralasciando altre considerazioni, è in palese contrasto con il principio di uguaglianza, per il diverso trattamento riservato a chi viene arrestato in flagranza e chi

invece, per lo stesso reato, pure flagrante, non viene arrestato, a discrezione dell'agente di p.s. quando si tratta di arresto facoltativo e contro il quale non può essere emesso mandato di cattura perché non consentito.

Ma, astraendo dal caso particolare, la principale impressione che si ricava da tale disciplina è che, come si è già accennato, la carcerazione preventiva abbia precisamente assunto un preponderante carattere di *pena anticipata o addirittura autonoma*, in nome della difesa sociale: essendo consentito, come si è visto, in maniera del tutto svincolata da qualsiasi esigenza cautelare inerente al processo, e in ipotesi nelle quali in pratica, molto verosimilmente, la pena definitiva non verrebbe scontata. Ci si avvia così verso il progressivo scardinamento del sistema cautelare penale, attraverso l'attribuzione alla carcerazione preventiva di funzioni del tutto anomale che dovrebbero essere riservate alla pena.

Contemporaneamente la legge tende ad accreditare la frustra immagine che raffigura la difesa e i diritti ad essa connessi come un intralcio alla speditezza del processo e causa fondamentale delle disfunzioni della giustizia penale. Solo questo significato ha la sospensione dai termini della carcerazione preventiva nei casi di legittimo impedimento dell'imputato o di rinvio richiesto dall'imputato o dal difensore. Disposizione che, se da un lato è senza dubbio vessatoria, dato che esistono altri mezzi per evitare espedienti dilatori, dall'altro lato è di scarsissima utilità pratica, dato che ben diverse sono le cause della lentezza dei procedimenti.

Non a caso a questa norma si accompagna quella secondo la quale i termini previsti non vengono a scadenza anche se la sentenza interveruta nel frattempo sia poi stata annullata (5° comma, nn. 1 e 2), il che dimostra ancora una volta la stessa insofferenza per i diritti della difesa, che si rivela con la tendenza a sottovalutare le nullità, anche se assolute, e a considerarle alla stregua di inutili formalismi. Pertanto una sentenza di primo grado, così gravemente viziata da richiedere la ripetizione del giudizio (e basta leggere l'art. 522 c.p.p. per rendersi conto che si tratta di casi eccezionali), risulta idonea a far scattare i maggiori termini della carcerazione preventiva, e il necessario prolungarsi del processo è posto a carico dell'imputato detenuto.

La maggiore deviazione dai principi generali si ha con l'ultimo capoverso dell'articolo in esame che consente la cattura dell'imputato, scarcerato per decorrenza di termini, con la sentenza di primo e secondo grado. Si consente così l'esecuzione provvisoria della sentenza di condanna non definitiva, in deroga alla dispo-

sizione dell'art. 576 c.p.p., secondo il quale « alla sentenza è data esecuzione quando sono divenute irrevocabili », e, soprattutto, in palese violazione dell'art. 27 cpv. della Costituzione che proclama il principio di non colpevolezza « sino alla condanna definitiva ».

È infatti impensabile che sussistano esigenze cautelari dopo la sentenza di merito: esclusa per ovvi motivi ogni necessità di carattere istruttorio, non può entrare in considerazione neanche il pericolo di fuga, che ai sensi dell'ottavo comma del medesimo art. 272 c.p.p. è da solo condizione sufficiente per una nuova cattura dell'imputato scarcerato, indipendentemente da ogni altra valutazione e dalla fase del procedimento. D'altra parte, i poteri di coercizione del giudice del dibattimento sono estremamente limitati e rivestono carattere eccezionale (cfr. art. 273): il fatto che il potere di ordinare la cattura gli sia attribuito all'atto della sentenza, e quindi, presumibilmente, con il medesimo provvedimento di condanna e senza specifica motivazione (come già pacificamente ritiene la Cassazione per quanto concerne la ordinanza di rinvio a giudizio), al di là di ogni artificio verbale, connota inequivocabilmente la carcerazione preventiva come pena anticipata, irrogata bensì sulla base della presunzione di attendibilità che assiste la sentenza non definitiva, ma in nessun caso per esigenze processuali, e quindi in aperto contrasto con la Costituzione, almeno fino a quando sarà vietata l'esecuzione provvisoria delle sentenza di condanna.

Ancora una volta viene ripudiato un principio chiaramente espresso nella legge delega che al punto 58 prevede « il potere del giudice del dibattimento di disporre misure di coercizione personale per specificate inderogabili esigenze istruttorie e limitatamente al tempo indispensabile per provvedersi ».

B) *Giudizio direttissimo*. Gli artt. 3 e 4 del decreto modificano la disciplina prevista dal codice di procedura penale per il giudizio direttissimo. Con tali norme viene ampliato il potere del P.M. di promuovere tale rito speciale. L'art. 4 permette — innovando — di concedere la libertà provvisoria in corso del giudizio.

Al di là del fatto che, in alcuni casi, la norma consente di essere utilizzata positivamente per assicurare una giustizia più rapida, la valutazione complessiva della riforma dell'istituto deve essere maggiormente meditata.

L'ispirazione apparente vorrebbe essere quella della maggiore efficienza e celerità dei processi, in ottemperanza al diritto del cittadino ad essere giudicato in termini temporali ragionevoli (art. 5 n. 3 della convenzione europea, cit.). Ma la realtà sembra smentire questa impressione.

Deve, in proposito, notarsi innanzi tutto che, anche laddove si accerti (e già questo giudizio offre larghissimi margini discrezionali) che non sono necessarie « speciali indagini », il potere di far luogo al giudizio direttissimo rimane meramente facoltativo: la norma non indica alcun parametro che possa orientare la scelta del rito.

Appare chiaro quindi che — tenuto anche conto del fatto che la immutata struttura del sistema processuale fa sì che i processi per direttissima non possano che essere eccezionali — l'opzione per il rito speciale potrà essere effettuata in buona parte per creare processi esemplari. Si tenga altresì conto che la stessa « necessità di speciali indagini » operata dal P.M. non può che essere valutata in funzione delle esigenze dell'accusa e che il processo per direttissima si risolve, nell'ambito del nostro sistema, in una ulteriore compressione del diritto di difesa e nella palese violazione del principio del giudice naturale sancito dall'art. 25, 1° comma della Carta Costituzionale.

Si tratta di un significativo ampliamento dei poteri di cui è investito il P.M. e quindi di un ampliamento della portata dello strumento più idoneo a rendere operativi i vincoli di dipendenza del potere giudiziario dal potere esecutivo.

Non quindi di efficienza reale o di reale accelerazione della giustizia penale si tratta, ma di uno strumento demagogico e al tempo stesso repressivo da utilizzare in chiave di allarme sociale.

Il carattere mistificante della apparente volontà di una più celere giustizia risulta anche dal fatto che nessun provvedimento viene adottato per ovviare alla cronica disfunzione degli uffici giudiziari.

3. Da tutto quanto esposto, si possono trarre alcune considerazioni sul decreto-legge in esame.

1) In primo luogo, come si è già avuto modo di osservare, il governo amplia sensibilmente l'ambito di discrezionalità riconosciuto al magistrato penale (giudice e P.M.) senza contemporaneamente indicare alcun parametro cui il magistrato stesso possa riferirsi nell'esercizio del proprio potere.

Ciò è particolarmente grave, se si tiene conto del fatto che la discrezionalità riconosciuta dall'art. 133 c.p. al giudice è sempre stata utilizzata in modo essenzialmente « intuitivo » e senza mai che l'organo giudicante sentisse il bisogno di rendere giustificazione delle proprie scelte. Né, d'altra parte, si può obiettare che l'espansione delle discrezionalità è operata dalle norme so-

stanziali del decreto nella direzione del *favor rei*. Se è vero, infatti, che, come già accennato, tali norme permettono di risolvere alcune situazioni la cui « iniquità » è comunemente percepita, è anche vero che le modalità in cui si articola il decreto rendono palese l'assoluta mancanza di volontà politica di riformare radicalmente il sistema penale adeguandolo alla gerarchia di valori costituzionalmente riconosciuta.

2) L'allargamento della sfera di indulgenza — operata, come si è detto, senza l'indicazione di alcun criterio direttivo — lascia fondatamente prevedere che l'utilizzazione degli strumenti di « beneficio » non si effettuerà più nel modo automatico che sino ad oggi ha caratterizzato la prassi giudiziaria, automatismo derivante dalla necessità di compensare in qualche modo il rigore delle sanzioni del codice e dalla limitata portata dei benefici stessi.

Il meccanismo così congegnato potenzia la tendenza — avvalorata dalla impreparazione criminologica del giudice e dalla carenza di strumenti di valutazione della personalità dell'imputato — a basare la scelta su valutazioni di « allarme sociale ».

A questo proposito va precisato che il termine « allarme sociale » non va inteso quale emotiva e spontanea reazione della collettività di fronte al fenomeno criminoso — la cui rilevanza politica, in una organizzazione sociale non omogenea, è di portata estremamente limitata — quanto piuttosto quale effetto indotto in termini perfettamente funzionali a scelte di politica criminale (o di politica *tout court*) derivante dalla falsa e tendenziosa rappresentazione che del fenomeno danno i mezzi di informazione e di divulgazione culturale di massa.

Il fenomeno risulterà ancora più discriminatorio, in quanto, a causa del preponderante rilievo che verrà ad acquistare il ruolo del difensore in correlazione all'aumento del potere discrezionale del giudice, i c.d. abbienti si troveranno in una posizione ancor più di privilegio, sia per la possibilità di meglio tutelarsi tecnicamente tramite l'opera di un qualificato difensore, sia perché potrà esprimersi in modo ancor più significativo quella solidarietà che lega il giudice ai componenti del proprio ceto.

3) La valutazione politica di questo decreto deve tener conto di alcune apparenti contraddizioni.

In primo luogo, sembra contraddittorio che il provvedimento contenga disposizioni sostanziali utilizzabili in chiave di *favor rei* in un momento in cui le forze politiche e gli organi di informazione sottolineano a tinte fosche un drammatico aumento della criminalità.



Una seconda contraddizione è rappresentata dal fatto che il decreto legge in esame amplia il potere discrezionale del giudice (anche per quanto concerne la carcerazione preventiva) proprio in un momento in cui la magistratura è divenuta oggetto di critiche provenienti dai più diversi ambienti politici, che si sintetizzano nel ripetuto slogan: « la polizia arresta, la magistratura scarcerava ».

La prima antinomia (disposizioni di favore - aumento criminalità) si rivela sostanzialmente apparente quando si tenga conto di altri dati.

Diciamo per inciso e senza quindi occuparci in questa sede della questione, che lo stesso ostentato aumento della criminalità si sostanzia in un'affermazione che non va accettata in modo indiscriminato; occorrerebbe inoltre, seriamente valutare quale tipo di criminalità è in aumento.

Un dato necessario all'indagine ci pare sia costituito dal fatto che nell'ultimo anno sono stati elaborati e presentati al parlamento progetti di legge tendenti ad ampliare i poteri della polizia: il progetto sul fermo di polizia proposto dal governo Andreotti; quello del sen. Bartolomei, e quello dell'on. Zuccalà (pertinente è anche il progetto di legge in materia di stupefacenti). A questa realtà si aggiunge la tendenza, presente in alcuni dei progetti di legge sopra menzionati, a creare fattispecie penali che incriminano « atti preparatori » o comunque condotte arretrate addirittura rispetto al tentativo punibile.

Queste ultime fattispecie, al di là dei dubbi che possono suscitare rispetto ai principi costituzionali, finiscono, anch'esse, col risolversi in un ampliamento dei poteri di polizia, la quale potrà svolgere la sua funzione (indagando, arrestando, ecc.) ogni qualvolta ravviserà in un determinato comportamento i caratteri dell'atto preparatorio o comunque genericamente diretto alla commissione di un certo reato.

Il giudizio di sintesi che da questo quadro può essere tratto mostra la parziale rinuncia da parte dell'ordinamento all'uso dello strumento strettamente penalistico nella repressione della criminalità cui fa riscontro il privilegiare, a tale scopo, il diritto di polizia.

Il fenomeno descritto non è casuale: esso rientra nella logica volta ad aggirare l'operatività delle garanzie che la Costituzione stabilisce per la materia penale. Né può osservarsi in contrario che anche l'intervento della polizia deve muoversi nel rispetto delle garanzie costituzionali di legalità e giurisdizionalità.

Esattamente in proposito è stato più volte rilevato che giu-

risdizionalità e legalità costituiscono una reale garanzia delle libertà individuali solo se riferite alla descrizione tassativa del fatto.

Ugualmente apparente risulta in realtà essere la seconda delle menzionate contraddizioni (aumento di discrezionalità al giudice e contemporaneo attacco alla magistratura).

A ben guardare, infatti, la crisi nei rapporti tra potere esecutivo e ordine giudiziario è un fenomeno che è necessario esaminare nei suoi vari aspetti.

Poiché se questo conflitto ha riprodotto una contraddizione reale, emergente dal tessuto sociale politico del paese, certamente ciò è avvenuto unicamente nei confronti di quella minoranza di giudici che ha dimostrato di sfuggire ad un rigido controllo da parte dell'esecutivo.

Occorre rilevare che in questa direzione è stato esplicitato un disegno di ristrutturazione della magistratura capace di ridurre i margini di autonomia politica all'interno della stessa; segni sintomatici ed inequivocabili di questo orientamento sono:

a) la proposta di ristrutturazione degli organi e degli strumenti di governo e di controllo della magistratura.

b) La proposta di sottrarre o di ridurre l'iniziativa penale del pretore.

c) La previsione nelle più recenti leggi penali (ad esempio, intercettazioni telefoniche, finanziamento di partiti) di massimi edittali tali da sfuggire alla competenza pretorile, nonostante il permanere di minimi di lieve entità.

Diversamente occorre dire di una serie di conflitti che affondano le loro radici nella rivalità, che si traduce a volte in guerra aperta, tra varie consorterie politiche (vedi caso Spagnuolo). Tutti questi elementi di crisi e « discredito » della istituzione vengono oggi sapientemente utilizzati nella costruzione di una polemica relativa al modo « benevolo » con il quale si è svolto l'esercizio della funzione giurisdizionale con riferimento a fatti e ad episodi delittuosi di grande rilievo politico. L'improvvisa scoperta che criminali fascisti « in libertà provvisoria » girano armati, progettano e compiono stragi, costituisce l'ultimo significativo elemento della costruzione di una ideologia che proietta sul giudice, come un isolato capro espiatorio, precise scelte e responsabilità delle forze politiche dominanti. È palese la volontà di creare il terreno d'opinione necessario al rafforzamento proprio di quei corpi armati dipendenti dall'esecutivo che sono stati conniventi, quando non direttamente partecipi, delle trame nere che da cinque anni percorrono il nostro Paese.

Non viene certamente messo realmente in discussione l'affi-

damento della magistratura rispetto all'organizzazione dello Stato borghese.

Anzi, proprio le scelte di favore adottate nei confronti di certe forme di criminalità se mai confermano i rapporti politici e la comunanza di valori culturali e sociali che lega questo corpo dello Stato alle forze più conservatrici e reazionarie.

La sfiducia nella magistratura, proclamata a gran voce dagli esponenti governativi, è perciò puramente strumentale, torniamo a ripeterlo, a un processo di spostamento di poteri in favore dell'esecutivo.

Ristrutturazione della magistratura ed aumento dei poteri di polizia appaiono perciò essere le linee direttrici nelle quali trova una sua omogenea collocazione l'aumento di discrezionalità in *favor rei* conferita al giudice dal decreto.

Le osservazioni sopra formulate vengono avvalorate e completate da una considerazione globale del decreto che tenga conto contemporaneamente delle norme processuali e sostanziali contenute nel provvedimento legislativo.

Si tratta di dare ulteriore dimostrazione di una osservazione più volte ripetuta, secondo la quale ad una riforma della parte sostanziale in chiave di *favor rei* corrisponde il rafforzamento di strumenti di carattere non strettamente sanzionatorio-sostanziale: è un fenomeno di « fuga dalla sanzione penale » che ha come correlativo, nell'ambito del decreto stesso, l'uso di poteri processuali intesi come sanzione atipica.

La carcerazione preventiva è l'istituto processuale che più si presta allo scopo di strutturare il processo non in funzione garantista, ma come strumento sanzionatorio. « Il processo è pena »: simile constatazione riesce avvalorata dall'attuale situazione politico-sociale italiana. Ma c'è di più: il legislatore e la prassi possono sfruttare questa ineliminabile realtà.

In questa dimensione anche la lentezza del processo, che si vorrebbe vedere esclusivamente come una disfunzione patologica dovuta a ragioni organizzative, può essere utilizzata consapevolmente.

È necessario così denunciare la mancanza di volontà politica delle forze di governo ad affrontare e risolvere il problema che sta a monte a quello dei termini massimi di carcerazione preventiva, ossia l'impegno ad accelerare i tempi del processo.

Se quindi si è così trascurata l'istanza riformistica fondamentale, si può comprendere, anche se non con poche perplessità, perché l'opposizione di sinistra abbia compiuto una scelta fondata su esclusive considerazioni di difesa sociale.

Valga come esempio il progetto presentato dall'On. Terracini ed altri che pur divergeva non marginalmente dall'attuale disciplina emanata dal governo per il carattere di eccezionalità che ineriva alle modifiche dell'istituto.

La riforma dell'aprile scorso non si può d'altra parte valutare in tutta la sua portata se non si tiene conto delle modifiche introdotte dal regime della libertà provvisoria o dalla legge 1-5-'72.

La disciplina derivabile complessivamente dai due testi normativi consente alla « benevolenza » del giudice di « infliggere » un periodo di carcerazione preventiva che va astrattamente da pochi giorni (nei casi in cui venga concessa immediatamente la libertà provvisoria) ad un massimo di otto anni (per i reati più gravi e fino a che il procedimento esaurisca il ciclo dell'imputazione ordinaria).

Ulteriore dimostrazione della scelta del governo volta a privilegiare la carcerazione preventiva come « sanzione » è nella circostanza, cui già precedentemente si è fatto cenno, che si sono mantenuti in vita istituti quali la recidiva e le circostanze aggravanti che determinano autonomamente la pena, la cui efficacia sul piano sostanziale può, in base alle norme del decreto, essere facilmente neutralizzata.

Essi, infatti influenzando nel massimo di pena astrattamente comminabile per il fatto imputato, incidono sull'obbligatorietà del mandato di cattura (non a caso mantenuta) e soprattutto, sui limiti massimi di carcerazione preventiva.

Siamo ben lontani dalle linee tracciate dalle leggi delega per il nuovo codice di procedura penale nei numeri 48, 55, 57 e 58 dell'art. 2 che prevedono la riduzione dei termini di carcerazione preventiva addirittura prescrivendo termini interni in rapporto alle varie fasi del processo.

## Appendice

DECRETO-LEGGE 11 aprile 1974, n. 99.

*Provvedimenti urgenti sulla giustizia penale.*

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;  
Ritenuta la necessità e l'urgenza di emanare norme relative alla giustizia penale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta;

Art. 1

L'art. 272 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« Art. 272 (*Durata massima della custodia preventiva*). - La durata della custodia preventiva, quando si procede con l'istruzione formale, non può oltrepassare i termini sottoindicati:

1) nei casi nei quali il mandato di cattura è facoltativo, sei mesi, se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo a quattro anni; tre mesi se la legge prevede una pena minore;

2) nei casi nei quali il mandato di cattura è obbligatorio, due anni se per il delitto per il quale si procede la legge prevede la pena della reclusione non inferiore nel massimo a venti anni o la pena dell'ergastolo; un anno se la legge prevede una pena minore;

Quando si procede con istruzione sommaria, se la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i quaranta giorni, senza che il pubblico ministero abbia fatto la richiesta per il decreto di citazione a giudizio o per la sentenza di proscioglimento, il pubblico ministero deve trasmettere gli atti al giudice istruttore perché si proceda con l'istruzione formale.

Nei procedimenti di competenza del pretore, quando la durata della custodia preventiva ha oltrepassato i trenta giorni e non è stato emesso il decreto di citazione a giudizio, l'imputato deve essere scarcerato.

Se l'ordinanza di rinvio a giudizio non è depositata in cancelleria entro i termini stabiliti nei precedenti commi, l'imputato deve essere scarcerato.

L'imputato deve essere altresì scarcerato se la durata complessiva della custodia preventiva ha superato:

1) nei procedimenti di competenza del pretore, anche relativi a reati per i quali la legge non autorizza il mandato di cattura, quattro mesi, e negli altri casi il doppio dei termini indicati nel primo comma del presente articolo, senza che sia intervenuta sentenza di condanna di primo grado, anche se successivamente annullata;

2) della metà i termini previsti nel numero precedente, senza che sia intervenuta sentenza di condanna in grado di appello, anche se successivamente annullata;

3) il doppio dei termini previsti nel n. 1) di questo comma, senza che sia intervenuta sentenza irrevocabile di condanna.

I termini stabiliti nel presente articolo rimangono sospesi durante il tempo in cui l'imputato è sottoposto alla osservazione per perizia psichiatrica e, nella fase del giudizio, durante il tempo in cui il dibattimento è sospeso o rinviato per legittimo impedimento dell'imputato, ovvero a richiesta sua o del difensore, sempre che la sospensione o il rinvio non siano stati disposti per esigenze istruttorie, ritenute indispensabili con espressa indicazione nel provvedimento di sospensione o di rinvio.

Con l'ordinanza di scarcerazione, tanto nella fase istruttoria che in quella del giudizio, può essere imposto agli imputati uno o più tra gli obblighi indicati nell'art. 282.

Se l'imputato trasgredisce agli obblighi impostigli o risulta che si è dato o è per darsi alla fuga, il giudice emette mandato di cattura, a seguito del quale decorrono nuovamente i termini di durata della custodia preventiva.

Si osservano, per le competenze a decidere sulla scarcerazione, le disposizioni dell'art. 279, in quanto applicabili.

Contro l'imputato scarcerato per decorrenza dei termini stabiliti nel presente articolo, non può essere emesso nuovo mandato o ordine di cattura o di arresto per lo stesso fatto. Tuttavia il giudice istruttore, con l'ordinanza di rinvio a giudizio, può ordinare, entro i limiti complessivi della carcerazione preventiva, la cattura dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini previsti per la fase istruttoria.

Allo stesso modo provvedono, con la sentenza, i giudici di primo e secondo

grado nei confronti dell'imputato scarcerato per decorrenza dei termini di custodia preventiva previsti nel quinto comma del presente articolo.

Art. 2

Nei processi comunque in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 1° maggio 1970, n. 192, convertito con modificazioni nella legge 1° luglio 1970, n. 456, continuano ad applicarsi le disposizioni dell'art. 3 del suddetto decreto-legge, in riferimento al nuovo testo del quinto comma dell'art. 272 del codice di procedura penale.

In ogni caso tuttavia i termini di carcerazione preventiva non possono superare di più della metà quelli previsti dal quinto comma dell'art. 272 del codice di procedura penale, così come modificato dal presente decreto.

Art. 3

Nel primo comma dell'art. 502 del codice di procedura penale le parole « non oltre il quinto giorno dall'arresto » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il decimo giorno dall'arresto ».

Dopo il primo comma dello stesso articolo, è aggiunto il comma seguente: « Si può, inoltre, procedere al giudizio di cui al precedente comma, sempre che non siano necessarie speciali indagini, nei confronti di persone arrestate a seguito di ordine di cattura emesso entro il trentesimo giorno dal commesso reato; l'arrestato è presentato all'udienza non oltre il decimo giorno dall'arresto ».

Art. 4

All'art. 503 del codice di procedura penale è aggiunto il seguente ultimo comma:

« Il giudice può concedere all'imputato, nel corso del giudizio, la libertà provvisoria ».

Art. 5

Gli articoli da 1 a 4 del presente decreto si applicano fino all'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale.

Art. 6

Il quarto comma dell'art. 69 del codice penale è sostituito dal seguente: « Le disposizioni precedenti si applicano anche alle circostanze inerenti alla persona del colpevole ed a qualsiasi altra circostanza per la quale la legge stabilisce una pena di specie diversa o determini la misura della pena in modo indipendente da quella ordinaria del reato ».

Art. 7

L'ultimo comma dell'art. 69 del codice penale è abrogato.

Art. 8

L'art. 81 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 8. (*Concorso formale. Reato continuato*). - È punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave aumentata sino al triplo chi con una sola azione od omissione viola diverse disposizioni di legge ovvero commette più violazioni della medesima disposizione di legge.

Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge.

Nei casi preveduti da quest'articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti ».

Art. 9

L'art. 99 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 99 (*Recidiva*). - Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne

commette un altro, può essere sottoposto ad un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

- 1) se il nuovo reato è della stessa indole;
- 2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;
- 3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrono più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai numeri 1) e 2) del primo capoverso, può essere fino a due terzi; nel caso preveduto dal numero 3) dello stesso capoverso può essere da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento della pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato ».

#### Art. 10

L'art. 100 del codice penale è abrogato.

#### Art. 11

L'art. 163 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 163 (*Sospensione condizionale della pena*). - Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi ».

#### Art. 12

L'art. 164 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 164 (*Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*). - La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

- 1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, né al delinquente o contravventore abituale o professionale;
- 2) allorché alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perché il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna sia stata già ordinata la sospensione dell'esecuzione, il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna, disporre la sospensione condizionale, qualora la pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 ».

#### Art. 13

L'art. 168 del codice penale è sostituito dal seguente:

« Art. 168 (*Revoca della sospensione*). - Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'art. 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

- 1) commetta un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole, per cui venga inflitta una pena detentiva, o non adempia agli obblighi impostigli;
- 2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'art. 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non supera i limiti stabiliti dall'art. 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena ».

#### Art. 14

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 aprile 1974

LEONE

RUMOR - ZAGARI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

Visto e registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1974  
Atti di Governo, registro n. 2, foglio n. 76. - CARUSO

LEGGE 7 giugno 1974, n. 220.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, concernente provvedimenti urgenti sulla giustizia penale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

*Articolo unico*

È convertito in legge il decreto-legge 11 aprile 1974, n. 99, recante provvedimenti urgenti sulla giustizia penale, con la seguente modificazione:

All'articolo 12, l'ultimo comma è sostituito dal seguente:

« La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una

volta. Tuttavia il giudice nell'infiggere una nuova condanna, può disporre la sospensione condizionale qualora la pena da infiggere, cumulata con quella irrogata con la precedente condanna anche per delitto, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 ».

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 giugno 1974

LEONE

RUMOR - ZAGARI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI



I testi che appaiono nella collana INTERVENTI vengono diffusi in libreria dalla Società editrice il Mulino. Sono finora apparsi:

Nino Andreatta,  
**Politica ed economia dal primo al secondo centro sinistra**

Giuseppe Are,  
**L'Italia nella politica internazionale**

Augusto Barbera,  
**La Regione come ente di governo**

Gino Giugni,  
**La politica del lavoro e della sicurezza sociale del centro sinistra**

Gruppo penalistico dell'Università di Bologna  
**Sulle linee emergenti della politica criminale in Italia**

Nicola Matteucci,  
**Un « compromesso storico »: perché?**

Arturo Parisi,  
**Questione cattolica e referendum: l'inizio di una fine**

Luigi Pedrazzi,  
**I cattolici e il divorzio**

Luigi Pedrazzi,  
**La politica scolastica del centro sinistra**

Romano Prodi,  
**Sistema industriale e sviluppo economico in Italia**

Umberto Romagnoli,  
**Il lavoro nella riforma carceraria**

Umberto Romagnoli - Tiziano Treu,  
**Il sindacato tra sistema di fabbrica e sistema politico**

Non trovandoli in libreria, è possibile chiederli direttamente all'editore, indirizzando a: Società editrice il Mulino, Via S. Stefano 6, 40125 Bologna (tel. 277800).

---

Intervento = presenza, partecipazione, cooperazione, mediazione, intercessione, intromissione, inframittenza, ingerenza, operazione chirurgica

[Dal Dizionario dei sinonimi e dei contrari, di A. Gabrielli, Milano, 1967]